

Credito imposta energia elettrica e gas: novità normative

Informiamo le Aziende Associate che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50 recante **“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”** che prevede l’incremento delle percentuali del credito d’imposta:

- per i **soggetti diversi dalle imprese a forte consumo di gas** è aumentata la **percentuale del credito sul secondo trimestre 2022 dal 20% al 25%**;
- per i **soggetti a forte consumo di gas sullo stesso periodo** è applicato lo stesso incremento (dal 20% al 25%);
- per i **clienti non energivori con potenza disponibile di almeno 16,5 kW** la **percentuale del secondo trimestre 2022 è portata dal 12 al 15%** (art. 2).

Alle **imprese a forte consumo di gas**, il beneficio del credito d’imposta è esteso al **primo trimestre 2022 con un’aliquota del 10% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas consumato nel primo trimestre del 2022** per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo medio del gas sul mercato infragiornaliero (MI-GAS del GME) del quarto trimestre 2021 sia superiore al 30% del medesimo costo rilevato nel quarto trimestre 2019 (art. 3).

Di seguito riportiamo un riepilogo delle attuali disposizioni sul credito di imposta con i relativi riferimenti normativi:

	% credito imposta	Riferimenti normativi
--	-------------------	-----------------------

Energia elettrica	1° trimestre 2022	2° trimestre 2022	1° trimestre 2022	2° trimestre 2022
Energivori	20	25	Decreto Legge 27.01.2022, n. 4, art. 15, convertito in Legge n. 25 del 28.03.2022	Decreto Legge 21.03.2022, n. 21, art. 5, convertito in Legge n. 51 del 20.05.2022
Non energivori	–	15		Decreto Legge 17.05.2022, n. 50, art. 2
	% credito imposta		Riferimenti normativi	
Gas	1° trimestre 2022	2° trimestre 2022	1° trimestre 2022	2° trimestre 2022
Gasivori	10	25	Decreto Legge 17.05.2022, n. 50, art. 4	Decreto Legge 17.05.2022, n. 50, art. 2
Non Gasivori	–	25		Decreto Legge 17.05.2022, n. 50, art. 2

Ricordiamo che i crediti di imposta per acquisto di energia

elettrica e gas naturale sono utilizzabili in compensazione entro il 31.12.2022 e sono cedibili per intero.

Per consentire l'utilizzo in compensazione del **credito di imposta sui consumi di gas** e, quindi, tramite il modello F24, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

"6962" denominato "credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022);

"6964" denominato "credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022).

Per i codici tributo relativi all'energia elettrica si rimanda alla [circolare n. 304 del 26 maggio 2022](#).

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

Nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA".

Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)

Acconto Imu 2022: scadenza al

16 giugno

Si avvicina il termine, fissato al **16 giugno 2022**, entro cui deve essere versato l'**acconto dell'Imu** per l'anno **2022**.

Relativamente alle modalità di computo dell'imposta, dal 1° gennaio 2020 occorre riferirsi alle disposizioni contenute nell'art. 1 commi 739 e ss. della L. 160/2019.

Si ricorda anzitutto che l'imposta in argomento è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai **mesi** dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

A tal fine:

- il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
- il **giorno di trasferimento** del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 16 aprile 2022, l'intero mese di aprile (composto da 30 giorni) è a carico dell'acquirente.

Entro il 16 giugno 2022, pertanto, il venditore (ove l'immobile non sia esente da IMU, ad esempio perché destinato ad abitazione principale) dovrà versare l'acconto dell'IMU per i primi tre mesi dell'anno 2022, mentre l'acquirente (sempre che a sua volta non gli competa l'esenzione) dovrà farsi carico dell'IMU per i rimanenti nove mesi dell'anno 2022.

L'IMU per l'anno 2022, infatti, dovuta in generale per i fabbricati, le aree edificabili e i terreni agricoli (le modalità di determinazione della base imponibile dell'IMU variano in funzione della tipologia di bene immobile interessata), deve essere versata in due **rate**:

- la **prima** entro il 16 giugno 2022, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'**aliquota** e la **detrazione** deliberata per il **2021**;
- la **seconda** entro il 16 dicembre 2022, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2022 e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote per il 2022, secondo quanto precisato dalla ris. Min. Economia e finanze 18 febbraio 2020 n. 1/DF e dalla circ. Min. Economia e finanze 18 marzo 2020 n. 1/DF.

Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in un'**unica soluzione** annuale, entro la data del 16 giugno 2022.

Facoltà dei Comuni di differire i termini di versamento dell'Imu

Con riguardo ai termini di versamento dell'IMU si ricorda che nella ris. 8 giugno 2020 n. 5/DF, il Min. Economia e finanze ha precisato che i Comuni possono **differire autonomamente** i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza ai sensi degli artt. 52 del DLgs. 446/97 e 6 comma 3 della L. 212/2000.

Tale facoltà può essere esercitata, tuttavia, con riferimento alle entrate di esclusiva competenza dell'ente locale. Quest'ultimo, pertanto, **non** può prevedere interventi (nemmeno il semplice differimento dei versamenti) che riguardano la quota IMU di **competenza statale** che deve essere versata per gli immobili a destinazione produttiva del gruppo "D" (art. 1 comma 753 della L. 160/2019).

Per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, quindi, la quota pari allo 0,76% riservata allo Stato deve in ogni caso essere versata entro il 16 giugno 2022 (per l'acconto) ed entro il 16 dicembre 2022 (per il saldo).

(MF/ms)

Rafforzato per il 2022 il bonus investimenti beni immateriali 4.0

Sale dal 20% al **50%**, soltanto per il 2022, il credito d'imposta per investimenti in beni immateriali "4.0". Lo dispone l'art. 21 del Dl 50/2022 (c.d. Dl "Aiuti"), confermando quanto previsto nelle bozze circolate del citato decreto.

Ai sensi dell'art. 1 comma 1058 della L. 178/2020, come modificato dall'art. 1 comma 44 lett. c) della L. 234/2021, alle imprese che effettuano investimenti aventi a oggetto beni compresi nell'allegato B alla L. 11 dicembre 2016 n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **20%** del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a un milione di euro.

Come rilevato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/2022 (§ 1) – di commento alle novità introdotte dalla **legge di bilancio 2022** in materia di crediti d'imposta – la citata disposizione conferma le percentuali agevolative nonché il limite massimo dei costi ammissibili precedentemente disposti e integra la norma con la proroga dell'agevolazione, estendendola agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022) ovvero entro il 30 giugno 2024 (in luogo del 30 giugno 2023), a condizione che entro la data del 31 dicembre

2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, specificando, altresì, che il limite massimo ivi previsto è annuale.

L'art. 21 del Dl 50/2022 stabilisce che "Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio **2022** e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d'imposta prevista dall'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è elevata al 50 per cento".

Pertanto, il credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati nel 2022 (o nel termine "lungo" del 30 giugno 2023) viene incrementato dal 20% al **50%**.

Nessuna modifica per i periodi successivi

Nessuna modifica è invece intervenuta con riferimento alle misure previste per i **periodi successivi** dai commi 1058-*bis* e 1058-*ter* (inseriti dall'art. 1 comma 44 lett. d) della L. 234/2021), secondo cui rispettivamente (*cfr.* anche circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2022):

- per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **15%** del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro;
- per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e

fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **10%** del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.

Resta inoltre fermo che sono sempre considerate agevolabili le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui all'allegato B mediante soluzioni di **cloud computing**, per la quota imputabile per competenza.

(MF/ms)

Istat aprile 2022

Comunichiamo che l'indice Istat di aprile 2022, necessario per l'aggiornamento dei **canoni di locazione**, legati all'equo canone, è pari a + 5,8% (variazione annuale) e a + 7,0% (variazione biennale).